

Legge regionale 24 aprile 2001 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 28/02/2008

Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Art. 5

(Incentivi alle pluriattività)

1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani assumono, sia da enti pubblici che da privati, in appalto lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 1, della legge 97/1994, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, della legge 388/2000.

2. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire 300 milioni per anno.